



ISTITUTO ONNICOMPRESIVO STATALE "A. ARGOLI"
INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
INDIRIZZO TURISMO

Via Guglielmo Marconi, 51 – 67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661
Segreteria tel. 0863/610335

Sito web: istitutoargoli.edu.it - E-mail: aqmm060003@istruzione.it

[Pec: aqmm060003@pec.istruzione.it](mailto:aqmm060003@pec.istruzione.it)

I. O. - "A. ARGOLI"-TAGLIACOZZO
Prot. 0001282 del 06/02/2022
VII (Uscita)

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alle/ai docenti
Alle Referenti di Plesso
Alle coordinatrici di classe
Scuole dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria di primo grado
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: Comunicazione **nuove disposizioni per la quarantena** approvate dal Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2022

Gentili famiglie, con la presente notifico le disposizioni di nostro interesse per lo svolgimento delle attività scolastiche. Il cambiamento intende garantire a tutti un servizio che tuteli quanto più possibile la didattica in presenza, snellendo le procedure precedentemente in vigore.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- 1) **Fino a quattro casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza e si osserva l'autosorveglianza.**

In caso di insorgenza di sintomatologia, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale. Si ricorda che **le dichiarazioni false e mendaci sono soggette all'applicazione delle sanzioni** di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Dal 5° caso si sospendono le attività per 5 giorni.

La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, **il rientro a scuola è consentito solo dopo aver acquisito esito negativo di test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Si ricorda che **le dichiarazioni false e mendaci sono soggette all'applicazione delle sanzioni** di quanto previsto dal dpr 445/2000 e ss.mm.ii.

SCUOLA PRIMARIA

- 1) **Fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe: si prosegue in presenza con FFP2 per docenti e alunni **fino al decimo giorno successivo** alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

In caso di insorgenza di sintomatologia, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Dal 5° caso: proseguono in presenza con FFP2 (docenti e alunni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato gli alunni che:

- a) hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni (2 dosi);
- b) sono guariti da meno di 120 giorni;
- c) hanno effettuato la dose di richiamo.

Per coloro che posseggano **un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione acquisita agli atti della scuola** dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19, **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Gli altri alunni usufruiscono della didattica digitale integrata per 5 giorni e, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, rientreranno a scuola solo dopo aver acquisito esito negativo di test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per il rientro a scuola è sufficiente notificare SOLO l'esito negativo di tampone antigenico/molecolare o SOLO autocertificazione in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato. Pertanto, non è più necessario esibire certificato medico di riammissione a scuola. Si ricorda che **le dichiarazioni false e mendaci sono soggette all'applicazione delle sanzioni** di quanto previsto dal dpr 445/2000 e ss.mm.ii.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1 caso:

- con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. In caso di insorgenza di sintomatologia, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

da 2 a più casi:

- **proseguono in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato:
 - a) gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da meno di 120 giorni,
 - b) gli alunni che sono guariti da meno di 120 giorni,
 - c) gli alunni che hanno effettuato la dose di richiamo.

Per coloro che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19, **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la didattica **digitale integrata per la durata di cinque giorni** e, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, rientreranno a scuola solo dopo aver acquisito esito negativo di test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Per le scuole secondarie di primo grado, si ricorre alla didattica digitale integrata, se l'accertamento rispettivamente del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Si ricorda che nel caso di autocertificazione della negatività **le dichiarazioni false e mendaci sono soggette all'applicazione delle sanzioni** di quanto previsto dal dpr 445/2000 e ss.mm.ii.

Si precisa che è garantita l'effettuazione gratuita di test antigenici rapidi presso farmacie o strutture sanitarie aderenti previa prescrizione medica.

Chiedo cortesemente a tutte le famiglie la collaborazione massima nel notificare alle Referenti di Plesso e ai coordinatori di classe la positività riscontrata, ringraziandole anticipatamente.

Colgo l'occasione anche per ringraziare le Referenti di plesso, i Coordinatori di classe in qualità di Referenti COVID per aver interagito con le famiglie e con la Dirigente scolastica in modo encomiabile h24.

Cordialità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Clementina Cervale

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)